


## LA GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO



Campagna d'informazione a cura del Ministero  
delle Attività Produttive  
Direzione generale per l'Armonizzazione del  
Mercato e la Tutela dei Consumatori  
Via Molise, 2 00187 ROMA Tel. 06/47051  
L'opuscolo è disponibile presso la Sportello  
Consumatori della C.C.I.A.A. di Chieti  
Via F.lli Pomilio snc 66100 Chieti  
Tel. 0871.5450405-443

Il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, attuativo della Direttiva 1999/44/CE, ha introdotto nel Codice Civile gli articoli 1519bis- 1519nonies che regolamentano “la vendita dei beni di consumo”, ovvero di qualsiasi bene mobile anche da assemblare.

Dal 23.10.2005, con l'entrata in vigore del Codice del Consumo (D.Lgs. 6.9.2005, n. 206), la materia è regolata dagli artt. 128 e ss.

La garanzia si applica anche ai contratti di permuta, somministrazione, appalto, contratto d'opera e a tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al compratore un bene conforme al contratto di vendita, quindi, un bene che funziona e che è uguale a quello ordinato o descritto al momento dell'acquisto.

La garanzia è obbligatoria ed è estesa a due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui l'ha scoperto, salvo che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o l'abbia occultato. Si presume che il difetto che si manifesta entro 6 mesi dalla consegna del bene era già presente a tale data, salvo prova contraria a carico del venditore.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene.

Fondamentale è esigere il rilascio dello scontrino al momento dell'acquisto che dovrà essere conservato per almeno 26 mesi per poterlo esibire in caso di reclamo. In caso di smarrimento può essere utilizzato a fini di prova qualsiasi altro documento attestante l'acquisto (tagliando dell'assegno, cedola della carta di credito, scontrino del bancomat, confezione del prodotto). Infatti, la prova del difetto di conformità e della data di consegna spetta al consumatore.

Il consumatore che scopre un difetto del prodotto deve rivolgersi direttamente al venditore entro 2 mesi dalla scoperta e chiedere :

la sostituzione del prodotto o la sua riparazione senza spese e in tempi congrui tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato.

Il consumatore può a sua scelta chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, se non sono state effettuate dal venditore entro il termine congruo, se abbiano arrecato al compratore notevoli inconvenienti.

Si consiglia sempre di scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' importante sottolineare che è **CONSUMATORE** *soltanto la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*

La garanzia vale anche per i beni usati nello stato in cui sono acquistati, ma in questo caso può essere ridotta ad un anno dalla consegna del bene su accordo delle parti e per il difetto di installazione se questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

Accanto alla responsabilità del venditore continua ad essere valida la tradizionale garanzia del produttore che può essere utile non solo per i soggetti diversi dal consumatore, ma anche per quest'ultimo in casi particolari (ad esempio se il venditore ha cessato l'attività).

In caso di controversie aventi ad oggetto difetti di conformità di beni di consumo è possibile esperire il **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE** presso la Camera di Commercio:

per informazioni consulta quanto riportato su questo sito alla voce Conciliazione o rivolgiti allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Chieti Via F.lli Pomilio, snc 66100 Chieti tel. 0871.5450405-443

Responsabile Dott.ssa Manuela Marrama

E-mail [Manuela.marrama@ch.camcom.it](mailto:Manuela.marrama@ch.camcom.it)